



## **STATUTO**

### **“ Associazione Vita Indipendente Umbria - APS”**

#### **in breve “AVI Umbria - APS”**

#### **ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE**

1. L'Associazione Vita Indipendente Umbria - APS, già costituita in data 9 dicembre 1998 come Associazione Paratetraplegici della provincia di Terni, ha assunto con lo Statuto approvato in data 23/09/2008 le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale O.N.L.U.S. ai sensi del D.L. n.460 del 4 dicembre 1997 e la denominazione di Associazione Vita Indipendente Umbria - Paratetraplegici della provincia di Terni O.N.L.U.S.
2. In data 25 settembre 2008 l'Associazione è stata iscritta nell'Anagrafe delle Onlus.
3. In data 17 ottobre 2014 è stata iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con provvedimento n. 8414 del 17 ottobre 2014.
4. All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, facendo assumere alla stessa la denominazione di Associazione Vita Indipendente Umbria, in breve AVI Umbria, nonché la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, facendo inserire nella denominazione l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" con l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.
5. AVI Umbria, oltre a mantenere la qualifica di APS, sino alla decorrenza di cui all'art. 104 c.2 del D.lgs. 117/2017 manterrà quella di Onlus di cui al D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e l'uso del relativo acronimo.
6. AVI Umbria potrà provvedere a seguito di delibera del direttivo all'acquisto di personalità giuridica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



## **ART. 2) SEDE**

1. AVI Umbria-APS ha la sua sede legale nel Comune di Terni (TR) in via Papa Benedetto III n.48, e persegue le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Umbria.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.
3. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.
4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

## **Art. 3) DURATA**

1. L'Associazione non ha durata predeterminata nel tempo, può essere sciolta dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste nel presente Statuto.

## **Art. 4) Finalità**

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il conseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni
2. In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da



parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità (art. 1, Convenzione Onu) ed opera affinché:

- a. si contrasti ogni forma di discriminazione e si rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del dettato dell'art. 3 comma 2 della Costituzione Italiana e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità recepita dal Parlamento Italiano con Legge 18/2009;
- b. si tenda al maggiore grado di indipendenza e piena autonomia di vita possibile in relazione alla personale condizione di disabilità, anzitutto delle persone con necessità di sostegno intensivo, nell'esercitare le funzioni vitali primarie e ad autodeterminarsi, come definite dal Preambolo, lettera (J), della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità, recepita dal Parlamento Italiano con Legge 18/2009;
- c. si prevenga la disabilità, il suo aggravamento o l'insorgenza di disabilità aggiuntive in ogni settore sociale e produttivo, anche sviluppando la ricerca scientifica, sociale e tecnologica;
- d. si renda possibile l'effettiva pari opportunità fra tutte le persone con o senza disabilità, in relazione al pieno godimento dei diritti di cittadinanza con particolare attenzione alle bambine e alle donne con disabilità;
- e. si promuova e si diffonda la cultura politica e sociale del valore positivo delle diversità;
- f. si garantisca che il personale progetto di vita di ognuno trovi appropriata risposta in un progetto individuale in cui ricomporre tutti gli interventi e servizi che vanno dalla ri-abilitazione all'inclusione sociale e lavorativa;
- g. si sollecitino politiche ed interventi definiti sulla base della documentata conoscenza dei diritti, bisogni ed aspirazioni delle persone con disabilità, e, con la loro attiva partecipazione, siano costantemente monitorati e valutati;
- h.



## **Art. 5) Attività**

1. AVI Umbria persegue le finalità di cui sopra attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 comma 1 del D. Lgs 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art.5 lettera a) del D.Lgs 117/2016);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art.5 lettera c) del D.Lgs 117/2016) ;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art.5 lettera w) del D.Lgs 117/2016);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5 lettera d) del D.Lgs 117/2016);
- formazione universitaria e post-universitaria (art.5 lettera g) del D.Lgs 117/2016);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art.5 lettera h) del D.Lgs 117/2016);



- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (art.5 lettera i) del D.Lgs 117/2016);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art.5 lettera k) del D.Lgs 117/2016);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art.5 lettera l) del D.Lgs 117/2016) ;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art.5 lettera m) del D.Lgs 117/2016) ;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art.5 lettera p) del D.Lgs 117/2016);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art.5 lettera q) del D.Lgs 117/2016);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art.5 lettera s) del D.Lgs 117/2016) ;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art.5 lettera v) del D.Lgs 117/2016);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art.5 lettera z) del D.Lgs 117/2016).



2. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, nonché specifica attenzione ai profili ed alle tematiche legati alla disabilità, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra elencate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
4. L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nonché in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
5. Nel rispetto della normativa in materia, l'Associazione può inoltre promuovere o comunque accedere a progetti e iniziative di crowdfunding, a liberalità assegnate dagli Istituti emittenti titoli di solidarietà, nonché accedere o promuovere iniziative di social lending ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa.
6. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, in ambito sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie



rare, della formazione, della beneficenza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente delle persone con disabilità e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera, indipendente e tutelata nel pieno e concreto riconoscimento dei diritti fondamentali, della propria dignità nonché delle personali preferenze ed aspettative.

7. In particolare, l'Associazione, ispirandosi al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 1, per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo può patrocinare, promuovere, organizzare, gestire per conto proprio od altrui - direttamente o tramite terzi - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, anche in convenzione con enti pubblici, del terzo settore e con privati, in particolare nei seguenti ambiti:

- a. sensibilizzazione, informazione, formazione e consulenza in merito a comunicazione, cultura sociale, studio dei diritti e delle soluzioni tecniche concernenti i problemi e gli ostacoli che le persone con disabilità e le loro famiglie devono affrontare, la prevenzione delle cause della disabilità, nonché la promozione della salute e del ben-essere delle persone con disabilità,;
- b. supporto alla persona con disabilità e alla sua famiglia nella definizione e realizzazione del personale Progetto di Vita attraverso la promozione, organizzazione o gestione di iniziative, interventi e servizi per la Vita indipendente e la piena inclusione sociale.
- c. collaborazione con istituzioni pubbliche e private, in materia legislativa, amministrativa, di programmazione, di studio, esplicitando anche attività di elaborazione, di proposta, di stimolo e di pressione. La collaborazione con le Istituzioni pubbliche si realizza in attuazione dei principi di sussidiarietà



promuovendo attività e forme di co-programmazione, co-progettazione, convenzione, accreditamento nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

**ART. 6) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO-PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI**

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
5. In ogni caso si considera distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'art. 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

**ART. 7) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE**

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle attività prestate in base al principio di solidarietà sociale e, di norma, in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.





2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività' di interesse generale e al perseguimento delle finalità'.
3. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività' non può' essere superiore superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

#### **ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITÀ' DI AMMISSIONE**

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
3. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che condividono le sue finalità e intendono contribuire al loro raggiungimento, se hanno compiuto i 18 anni e se, anche alternativamente, sono:
  - A. persone con disabilità;
  - B. genitori, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76;
  - C. altre persone diverse da quelle di cui alle lett. A. e B., che, comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.



4. La qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione.
5. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.
6. Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - d. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
  - e. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
8. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
9. Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
10. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
  - a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
  - b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi.
11. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.
12. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
13. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte



dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati

14. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.
15. Entro 60 giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Comitato dei Garanti, eletto dall'assemblea degli associati e potrà comunque presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

#### **ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

1. Tutti i soci hanno il diritto-dovere di:
  - a. cooperare e contribuire, nelle forme a loro possibili e secondo le proprie risorse e i mezzi disponibili, allo svolgimento delle attività e allo sviluppo dell'associazione;
  - b. condividere i valori e le finalità espresse dall'associazione;
  - c. accettare e rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento.
2. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio.
3. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
4. È esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita dell'associazione.
5. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati, nonché eventualmente i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono, sono registrati nel libro Soci nonché nell'Anagrafica dell'Associazione.
6. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.



7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto di seguito previsto.
8. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
9. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.
10. I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
11. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.
12. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

#### **ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO**

1. Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione.
3. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
4. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.



5. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.
6. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.
7. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
  - a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  - b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.
8. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
9. Il socio espulso avverso tale decisione può chiedere, entro i successivi 30 giorni, che sulla domanda si pronunci il Comitato dei Garanti, eletto dall'assemblea degli associati e potrà comunque presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

#### **ART. 11) VOLONTARI**

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale prevalentemente di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.



2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
3. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento e/o delibera dell'Assemblea, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.
7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

#### **ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. L'Organo di controllo, anche monocratico, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci;
5. Segretario-Tesoriere;
6. Il Comitato dei Garanti se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci;
7. Il Comitato Tecnico-Scientifico se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.



#### **ART.13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI**

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di componente dell'Organo di Controllo, di Garante, di Revisore dei conti e di componente del Comitato Tecnico Scientifico, alle quali possono accedere anche persone non associate.
2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un triennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.
3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.
4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

#### **Art. 14) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE**

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.
3. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.
4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017
5. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:



- a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo;
- b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
- c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d. eleggere e revocare il Presidente, i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;
- g. nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 24 del presente statuto;
- i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- j. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;
- k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;
- l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- m. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi.

6. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
- b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ;
- c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

7. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli





associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa;  
coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare  
solo come uditori.

8. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **Art.15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI**

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno L'Assemblea Ordinaria viene convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.
4. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
6. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
7. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata, almeno 15 giorni prima della data prescelta per l'assemblea in prima convocazione, con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a



provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

8. L'assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
  - c. o sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti , regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - d. o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - e. o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno .

#### **ART.16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE**

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.
2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza (personalmente o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.
3. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto
4. L'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, anche in seconda convocazione,



può prevedere la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati aventi diritto, laddove ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno  $\frac{1}{10}$  (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno  $\frac{1}{3}$  (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo

5. Salvo ove diversamente previsto, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.
6. Per l'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

#### **ART. 17) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO**

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno  $\frac{1}{10}$  (un decimo) dei presenti.
2. Le votazioni concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.
3. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.
4. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del codice civile.
5. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
6. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati

#### **ART.18) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette), incluso il Presidente.
2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio,



l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.
4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.
6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive.
7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

#### **ART.19) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO**

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica e comunque almeno una volta ogni tre mesi, e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente
2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.
3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in



altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica.
6. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
8. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. In caso di parità, il voto del Presidente dell'associazione vale doppio.
10. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.
11. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
12. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente dell'organo di controllo o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, i Presidenti degli altri organi associativi o altro componente dei medesimi dagli stessi indicati, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

#### **Art. 20) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.



2. Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- d. delibera sull'esclusione dell'associato (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- e. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f. propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta apportate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
- g. ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- h. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- i. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta nella relazione al bilancio o nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- j. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- k. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- l. può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;
- m. può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;



- n. propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
- o. in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- p. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di riferimento;
- q. può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi pre determinandone tempi ed oneri di massima;
- r. nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;
- s. nomina i rappresentanti –pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi

#### **ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE**

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza politica e legale dell'Associazione;
- b) provvede e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Direttivo;
- c) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

2. In particolare:



- a) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;
- b) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;
- c) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- d) presiede l'Assemblea;
- e) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- f) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa;
- g) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
- h) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;
- i) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- j) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. I poteri di cui sopra possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

5. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vicepresidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vicepresidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.





#### **ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE**

1. Il Segretario, attraverso l'attività dell'ufficio, cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.
2. Il Tesoriere, attraverso l'attività dell'ufficio nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. In particolare presenta al Direttivo la proposta di documento di bilancio di previsione, affinché possa essere approvato preferibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno e la proposta di documento di bilancio di esercizio in tempo utile, affinché possa essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio redatti nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa in vigore ben documentati ed in modo chiaro ed analitico.

#### **ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO**

1. L'Organo di Controllo, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.
2. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
3. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
4. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.



6. Esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro
7. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017. -
8. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
9. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.
10. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

#### **ART. 24) COMITATO DEI GARANTI**

1. L'Assemblea ha facoltà di istituire il Comitato dei Garanti e di eleggerne, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, i componenti, tra persone di provata moralità, adeguata capacità professionale, di riconosciuto prestigio all'interno del corpo associativo.
2. Il Comitato dei Garanti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che al loro interno eleggono un proprio Presidente,
3. Il Comitato dei Garanti:
  - a) pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di rigetto di ammissione o di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo rispettivamente ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 10 del presente statuto;
  - b) svolge funzioni di composizione delle controversie insorte tra organi associativi ovvero tra soci ed organi associativi, o ancora tra soci, su materie comunque afferenti la vita dell'Associazione;
  - c) decide in via irrituale e secondo equità per quelle controversie che non siano risolte in via amichevole ai sensi della lettera precedente, e che previo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del soggetto interessato gli vengano da



questi sottoposte,;

- d) vigila e verifica la correttezza e adeguatezza dei comportamenti dei soci e dei soggetti che rivestano cariche associative rispetto alle norme di legge, allo Statuto e ai regolamenti interni dell'Associazione anche avuto riguardo alle esistenti linee guida in materia di Codice di Qualità e Autocontrollo per gli organismi del Terzo Settore;

4. Il Comitato dei Garanti può irrogare le seguenti sanzioni:

- a) il richiamo scritto;
- b) la diffida;
- c) la censura;
- d) il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da Ente aderente.

5. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi

#### **ART. 25) IL COMITATO SCIENTIFICO**

1. Il Comitato Scientifico è composto da Soci e non soci purché di provata competenza relativamente agli scopi dell'associazione. Il numero dei suoi membri non è predeterminato e la loro nomina è effettuata dall'Assemblea. I componenti sono eletti ogni tre anni; restano comunque in carica per il tempo necessario per portare a termine l'incarico ricevuto.
2. Il Presidente dell'associazione sovrintende il Comitato Scientifico.
3. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e deve essere interpellato, in toto od in parte, dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea, per tutte le decisioni che in qualche modo riguardano argomenti tecnico-scientifici.
4. Il Consiglio Direttivo e/o l'Assemblea hanno l'obbligo di dare atto, nei relativi verbali delle suddette deliberazioni, dell'interpellanza del Comitato scientifico e del parere da questo espresso per iscritto, pur non essendo tale parere vincolante per le deliberazioni stesse.



## **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART.26) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE**

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
  - dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  - dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
  - dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
  - da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
  - contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
  - entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
  - proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.



**ART. 27) INTRASMISSIBILITÀ' QUOTA ASSOCIATIVA**

1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

**ART. 28) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI**

1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:
  - a) libro degli associati;
  - b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
  - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - e) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo;
2. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.
3. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

**ART. 29) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE**

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi



entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

3. Il bilancio consuntivo ed i finanziamenti sono pubblici e visibili da chiunque ne faccia richiesta al Tesoriere, con le modalità da questi stabilite e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto nello Statuto in materia di accesso ai libri sociali nonché della vigente normativa in materia di pubblicità per gli Enti del Terzo Settore.
4. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

#### **ART.30) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI**

1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

#### **ART. 31) LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

#### **ART. 32) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS**

1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi un consolidato e formale rapporto di collaborazione con l'associazione, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.



**ART.33) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all'iscrizione.

**ART.34) NORME DI RINVIO - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche e integrazioni ed alle leggi speciali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto dall'assemblea dei soci in data 27/10/2020

Associazione Vita Indipendente Umbria – APS

Il Legale Rappresentante

Andrea Tonucci